



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI

TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960

EMERGENZA 370/1528554

NUMERO VERDE 800 445052

SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713

SITO INTERNET: www.lndpuglia.it

PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it

PEC CSAT: appello.puglia@pec.it

PEC GS: giudice.puglia@pec.it

PEC INVIO GRUPPI SQUADRA: gruppiquadra@pec.it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale N° 127 del 22 Aprile 2022

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, nuovamente aperti al pubblico, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ crLnd.puglia01@figc.it

☎ Diletta Mancini (Segretario, Registro Coni)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@figc.it ;
☎ Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@figc.it
☎ Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@figc.it
☎ Antonella Tondo (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@figc.it
☎ Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@figc.it
☎ Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@figc.it
☎ Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@figc.it
☎ Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699001 ✉ c.laterza@figc.it
☎ Antonio Rossiello (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@figc.it
☎ Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@figc.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia, nuovamente aperte al pubblico, sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cplnd.brindisi@figc.it m.damuri@figc.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cplnd.foggia@figc.it g.bozza@figc.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cplnd.lecce@figc.it a.gianfreda@figc.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cplnd.maglie@figc.it g.marra@figc.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cplnd.taranto@figc.it g.damicis@figc.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cplnd.bari@figc.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva Territoriale per la Puglia, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO e con la partecipazione dell'Avv. Antonio CONTALDI (relatore) e dell'Avv. Maria Giulia COLETTI (componente), assistita dal sig. Pasquale Cariello in rappresentanza dell'AIA - e con la partecipazione del sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione dell'11/04/2022 ha adottato la seguente:

DECISIONE

relativamente alla GARA: ATLETICO VIESTE – A.S.D. SAN MARCO DEL 27/03/2022 – CAMPIONATO ECCELLENZA - GIRONE A.

In ordine a: reclamo proposto dalla società A.S.D. SAN MARCO in favore del sig. MENICOZZO MICHELE, avverso la decisione emessa dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, contenuta e pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 115 del 31/03/2022, a mezzo della quale veniva comminata la sanzione della squalifica per tre gare effettive nei confronti del giocatore, perché: *“dopo aver spinto ed insultato un proprio compagno di squadra, lo colpiva con due violenti schiaffi, procurandogli rossore sul volto”*.

MOTIVAZIONE

La predetta sanzione inferta dal Giudice Sportivo Territoriale al calciatore della società reclamante traeva linfa dal referto di gara, stilato dall'arbitro sig. Michele De Pinto della sezione di Bari il quale, al riguardo, indicava che il Menicozzo - al minuto 27 del secondo tempo - si rendeva autore di condotta violenta, in quanto: *“dopo spintoni e pesanti insulti colpiva con due schiaffi violenti il suo compagno di squadra n. 3, Di Monte Michele, procurandogli rossore sul volto. Vedi rapporto assistente”*: pertanto veniva espulso.

Dal richiamato rapporto, stilato dall'assistente dell'arbitro sig. Mario De Marzo, per quanto qui di interesse in maniera speculare poteva apprendersi testualmente che: *“in seguito alla segnatura della rete del 2-0 della squadra Atletico Vieste, richiamavo l'attenzione dell'arbitro, in quanto il calciatore n. 4 della squadra ospite San Marco, sig. Menicozzo Michele, all'altezza del cerchio di centrocampo, a seguito spintoni e pesanti insulti nei confronti del suo compagno di squadra (n. 3 sig. Di Monte Michele), colpiva con due violenti schiaffi e altrettanti spintoni quest'ultimo, procurandogli rossore sul volto”*.

Ciò detto, con il gravame ritualmente e tempestivamente proposto, il Presidente della società reclamante ASD San Marco ha chiesto, per le ragioni ivi esposte: *“la riduzione della squalifica comminata a Menicozzo Michele”*. In particolare, per quanto di rilevanza, la reclamante sosteneva che il proprio calciatore, in vero, non aveva colpito con due schiaffi il proprio compagno di squadra, ma solo spinto lievemente e rimproverato lo stesso in modo energico, a causa di un errore tecnico da cui, nella fattispecie, era scaturito un gol ai danni di essa compagine ospite della A.S.D. San Marco.

Si precisava, peraltro, che a fine partita e, quindi, nell'immediatezza dell'accaduto, lo stesso calciatore sanzionato si era precipitato dall'arbitro chiedendo scusa del suo predetto gesto, sicchè, pur ribadendo a chiare lettere che il Menicozzo non si era reso autore della condotta contestatagli (schiaffi nei confronti del suo compagno di squadra), proprio questo suo gesto di scuse, per altro a suo dire, apprezzato dal direttore di gara, doveva sicuramente costituire premessa per una riduzione della sanzione inflitta, ritenuta per contro clamorosamente afflittiva e pesante.

Così richiamate le doglianze del reclamo questa Corte, per i motivi che qui di sotto si espongono, le considera infondate.

In vero la descrizione nel predetto referto arbitrale della condotta violenta del Menicozzo, ad onta di quanto opinato nel reclamo come sopra riportato, giustifica appieno la sanzione di 3 gare effettive di squalifica a lui comminata dal Giudice Sportivo, per l'assorbente ragione che essa va inquadrata nel paradigma dell'art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede come sanzione minima per siffatto comportamento proprio quella di tre giornate di squalifica, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti.

A tal proposito va respinta la predetta diversa, minimizzante interpretazione suggerita in suo ausilio dalla società reclamante, perchè sfornita di alcun riscontro probatorio oggettivo di segno contrario rispetto al predetto *dictum* arbitrale, munito sul punto - in assenza di altro - di fede privilegiata ed incontrastata, sia per quanto disposto dall'art. 61 comma 1 del vigente C.G.S., sia per quanto asseverato in specie dalla più autorevole giurisprudenza sportiva: *"il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata in relazione ai fatti che l'arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell'arbitro alla Procura Federale"* (**Collegio di Garanzia, Sez. I, n. 23/2021**).

A riguardo neppure si ravvisa applicabile in favore del calciatore punito alcuna mitigazione della sanzione, in forza della presunta immediata professione di scuse effettuata nei confronti dell'arbitro, che non trova alcun riscontro nei predetti atti ufficiali di gara.

Invero, ciò che è peggio, il Menicozzo neppure si è presentato al cospetto di Codesta Corte a chiedere venia di quanto commesso.

Ciò detto, la decisione del Giudice Sportivo va senz'altro confermata in questa sede.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo previsti dall'art. 78 co. 4 C.G.S. vigente, provvedendo definitivamente in merito al reclamo in esame

DELIBERA:

- 1) conferma la sanzione della squalifica per tre gare effettive, irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale al sig. Menicozzo Michele;
- 2) per l'effetto dispone - ex art. 48 Codice di Giustizia Sportiva - di addebitare la tassa reclamo sul conto campionato della società A.S.D. San Marco.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO (anche in qualità di Relatore del procedimento), con la partecipazione dell'Avv. Alessandro Amato (Componente) e dell'Avv. Ilaria Tornesello (Componente), assistita dall'Avv. Raffaele DRIMACO in rappresentanza dell'AIA - e con la partecipazione del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 19 aprile 2022 ha adottato la seguente

DECISIONE

in ordine al reclamo relativo alla gara del CAMPIONATO Provinciale Under 15 del 3/4/2022, presentato dalla ASD Giovani Aquile Rutigliano in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Bari, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 41 del 7/4/2022, a mezzo della quale veniva comminata la squalifica fino al 31/5/2022 all'allenatore Sperti Angelo Cosmo.

FATTO

Con reclamo depositato presso la segreteria della Corte d'Appello in data 11/4/2022, l'ASD Giovani Aquile Rutigliano impugnava la squalifica fino al 31/5/2022, inflitta dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Bari all'allenatore Sperti Angelo Cosmo, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 41 del 7/4/2022. Concludeva il gravame chiedendo un'equa riduzione della squalifica, rapportata all'effettiva gravità dei fatti in esame.

In via preliminare il Collegio rileva l'inammissibilità del ricorso, per violazione dell'art. 76 co. 2 C.G.S., non avendo la reclamante *“preannunciato il reclamo con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale entro il termine di 2 giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare”*.

Il comunicato ufficiale è stato pubblicato il 7/4/2022 ed il reclamo risulta depositato in segreteria l'11/4/2022: medio tempore – entro il termine perentorio del 9/4/2022 – non risulta essere stato depositato il prescritto preannuncio di reclamo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78, co. 4, C.G.S. vigente,

DELIBERA

- 1) di ritenere il ricorso inammissibile, per violazione dell'art. 76 co. 2 C.G.S.;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Alessandro Amato (Componente) e dell'Avv. Ilaria Tornesello (Relatore), assistita dall'Avv. Raffaele DRIMACO in rappresentanza dell'AIA - e con la partecipazione del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 19 aprile 2022 ha adottato la seguente

DECISIONE

in ordine al reclamo relativo alla gara del CAMPIONATO Provinciale di Terza categoria del 30/3/2022, presentato dalla U.S.D. Sfinge Celle di San Vito in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Foggia, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 70 del 6/4/2022, a mezzo della quale veniva comminata la squalifica di n. 3 giornate al calciatore Pasquale Pio D'Andrea.

Con preannuncio e successivo reclamo ritualmente trasmessi, la società U.S.D. Sfinge Celle di San Vito, in persona del Presidente pro tempore, ha impugnato il provvedimento contenuto nel C.U. n. 70 del 7.4.2022, con cui il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Foggia ha inflitto al sig. Pasquale Pio D'Andrea, la sanzione della squalifica per n. 3 giornate, *“per aver rivolto all'Arbitro frasi gravemente ingiuriose ed irriguardose”*.

In particolare, la società U.S.D. Sfinge Celle di San Vito ha lamentato la sproporzione e l'eccessiva gravosità della sanzione comminata al proprio tesserato, anche in ragione del fatto che l'espressione dal carattere ingiurioso e irriguardoso - pronunciata dal proprio calciatore - non fosse rivolta al Direttore di gara, bensì ad un giocatore della squadra avversaria.

Per tali ragioni, la società ha chiesto la rideterminazione della sanzione irrogata a carico del sig. D'Andrea nella misura di n. 2 giornate di squalifica.

La Corte Sportiva d'Appello, nella composizione predetta, esaminati gli atti e valutate le motivazioni adottate dalla società, ritiene che il ricorso debba essere accolto e la sanzione rideterminata, seppur con alcune doverose precisazioni.

La ricostruzione degli eventi, così come descritta dalla reclamante, trova un limite sostanziale: il principio espresso dall'art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall'Ordinamento Sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all'interno dei referti.

La Corte ha ritenuto la refertazione in esame inconfutabile, per la fede privilegiata riconosciuta dall'ordinamento: *“Il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata, in relazione ai fatti che l'arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell'arbitro alla Procura Federale”* (Collegio di Garanzia, Sez. I, n. 23/2021).

Ad ogni buon conto, la circostanza invocata dalla società non avrebbe potuto condurre ad una valutazione differente sotto il profilo decisionale, in considerazione del dettato normativo di cui all'art. 36 CGS, a mente del quale: *“Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate o a tempo determinato, in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”*.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78, co. 4, C.G.S. vigente

DELIBERA

- 1) di accogliere il reclamo e, per l'effetto, di ridurre a 2 giornate la squalifica inflitta al calciatore D'Andrea Pasquale Pio;
- 2) per l'effetto, di non addebitare la tassa reclamo.

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 22/04/2022.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci